

Condizioni generali d'assicurazione

Valide dal 1° gennaio 2022

Preambolo: obbligo d'informare (art. 3 LCA)

Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Identità dell'assicuratore

L'assicuratore è EPONA, Società d'assicurazione generale degli animali SA (di seguito «Epona»). Epona è una società anonima di diritto svizzero con sede sociale in Avenue de Béthusy 54, 1012 Losanna.

Le comunicazioni dello stipulante e degli aventi diritto che hanno notificato un diritto per iscritto o per qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo sono inviate a questi indirizzi.

Diritti e obblighi delle parti

I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. Su richiesta dello stipulante, Epona consegna una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta d'assicurazione o che lo stipulante ha formulato in qualsiasi altro modo e che sono servite da base per la stipulazione del contratto.

Copertura assicurativa e ammontare del premio

La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali precisano i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. La proposta e la polizza contengono anche tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.

Natura dell'assicurazione

Distinguiamo tra assicurazioni di somme e di danni. Nel primo caso, la prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia o no provocato un danno pecuniario e a prescindere dalla sua portata effettiva. Per un'assicurazione contro i danni, un danno pecuniario costituisce al contempo condizione e criterio per il calcolo dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Informazioni sulla natura del prodotto figurano nelle condizioni generali, nelle condizioni complementari o nelle condizioni particolari.

Termine di consegna della notifica di sinistro e altri obblighi dello stipulante

Il termine di consegna della notifica di sinistro e gli altri obblighi dello stipulante sono precisati nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle condizioni complementari (CC) e nelle condizioni particolari del/dei prodotto/i.

Validità temporale: durata della copertura e fine del contratto d'assicurazione

La validità temporale della copertura assicurativa dipende dal prodotto stipulato ed è specificata nelle rispettive condizioni contrattuali.

Lotta alla frode

Le compagnie d'assicurazioni dispongono di un sistema di informazione centralizzato chiamato HIS (dal tedesco Hinweis- und Informationssystem), il quale rileva dati riguardanti in particolare gli stipulanti, le persone assicurate e le persone lese. Ai fini della lotta alla frode assicurativa, in caso di sinistro Epona è autorizzata a scambiare dati nel quadro dell'HIS. Il sistema è gestito dalla SVV Solution AG, società di servizi dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Maggiori informazioni: www.svv.ch

Protezione dei dati (revisione 2020 della legge federale)

Le informazioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali sono disponibili presso la o il consulente.

Art. 1 Animali assicurati

L'art. 12 LCA concernente la rettifica della copertura assicurativa è stato abrogato con la revisione del 19 giugno 2020 e non sarà quindi più applicabile a partire dal 1° gennaio 2022.

Condizioni generali d'assicurazione valide dal 1° gennaio 2022

Epona assicura l'animale o gli animali designati nella polizza o nelle sue appendici sulla base delle dichiarazioni scritte del proponente (proposta d'assicurazione) e conformemente alle condizioni generali, alle condizioni complementari o alle condizioni particolari alle quali si riferisce la polizza.

Art. 2 Rapporto d'esame e valutazione veterinaria

Per i cani e i gatti il cui valore d'assicurazione è superiore a CHF 2500.-, per i solipedi e i bovini il cui valore d'assicurazione è superiore a CHF 4000.- o in altri casi su richiesta di Epona, il proponente è chiamato a consegnare un rapporto compilato da un veterinario diplomato. Salvo indicazioni contrarie nelle condizioni complementari, i relativi onorari sono a carico del proponente.

Art. 3 Entrata in vigore, disdetta e scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data menzionata sulla polizza o nelle appendici. Se il contratto è stipulato per un anno o più e se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. Tale diritto può essere esercitato per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che consenta di produrne la prova tramite un testo. Se il contratto è stipulato per una durata inferiore a dodici mesi (contratto temporaneo), scade automaticamente e senza disdetta preventiva alla fine del periodo d'assicurazione convenuto.

Lo stipulante può revocare il contratto entro un termine di quattordici giorni dopo la stipulazione. Il termine di revoca è rispettato se essa è inviata l'ultimo giorno utile. Se in vista della stipulazione del contratto si era proceduto ad accertamenti particolari, Epona può esigere il rimborso delle spese.

Disdetta straordinaria

Il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento per gravi motivi (art. 35b LCA) per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo.

In caso di decesso dell'animale, il contratto si conclude alla data del decesso.

Art. 4 Premio d'assicurazione

Il periodo di premio è annuale. Fanno eccezione le polizze temporanee. Il premio può essere pagato con acconti semestrali con un supplemento, è soggetto al diritto di bollo federale conformemente alla Legge federale sulle tasse di bollo.

Se il contratto è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto. Resta riservato l'articolo 10 delle presenti condizioni generali.

In caso di ritardo nel pagamento dei premi, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il versamento entro quattordici giorni dalla ricezione della diffida. La diffida regola conseguenze del ritardo. Trascorso infruttuoso tale termine gli obblighi di Epona sono sospesi a partire dalla scadenza del termine di quattordici giorni.

In caso di ritardo nel pagamento dei premi, le spese di richiamo e di diffida, pari a CHF 20.- per ogni invio, come pure le eventuali spese di incasso, sono a carico dello stipulante.

Gli obblighi di Epona riprendono effetto non appena i premi arretrati vengono corrisposti con gli interessi e le spese.

Art. 5 Modifica delle condizioni d'assicurazione, dei premi e relative franchigie

In caso di cambiamento delle condizioni d'assicurazione o delle relative franchigie nel corso della durata del contratto, Epona applica l'adeguamento del contratto a partire dall'anno d'assicurazione successivo.

In caso di modifica della tariffa, Epona può chiedere l'adeguamento del contratto per l'anno d'assicurazione successivo. A tal fine, deve comunicare allo stipulante il nuovo premio almeno venticinque giorni prima della fine dell'anno d'assicurazione.

Lo stipulante dispone del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. In tal caso, il contratto cessa nella sua totalità alla fine dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere a Epona al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.

Se un'autorità, sulla base di una copertura regolata da una disposizione legale, decreta un cambiamento di premio, di franchigia, dei limiti dell'indennità, del limite della copertura o delle tasse e dei contributi, Epona può procedere al relativo adeguamento del contratto. In questo caso, non è previsto alcun diritto di disdetta.

Lo stipulante può disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo per la fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi, anche se il contratto è stato stipulato per una durata più lunga.

Se lo stipulante non accetta la modifica del contratto, può disdire l'assicurazione oggetto della modifica o tutto il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione. Senza disdetta entro l'ultimo giorno del periodo d'assicurazione in corso, la modifica del contratto è considerata accettata dallo stipulante.

Art. 6 Cambiamento di proprietario o di detentore (art. 54 LCA)

Se l'animale assicurato cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto entro i trenta giorni che seguono il cambiamento.

Epona può disdire il contratto entro quattordici giorni dopo essere venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto trenta giorni dopo la sua disdetta.

Art. 7 Modifica dei rischi e altri cambiamenti

Qualsiasi cambiamento di destinazione, di rendimento, di valore o di effettivo degli animali assicurati o dei dati menzionati nel contratto deve essere comunicato immediatamente a Epona per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo. Se Epona non rifiuta questa proposta entro quattordici giorni, la polizza d'assicurazione o le sue appendici verranno modificate di conseguenza. In caso di mancata osservanza di questa disposizione, Epona ha il diritto di ridurre le sue prestazioni nella proporzione esistente tra l'effettivo/il valore assicurato e l'effettivo/il valore reale.

In caso di aumento del valore o di modifica dei rischi di base, vengono di nuovo applicati i periodi di carenza. In caso di aumento del valore di oltre il 25%, lo stipulante è tenuto a consegnare a Epona il rapporto compilato dal veterinario. I relativi onorari sono a suo carico.

In caso di diminuzione significativa del rischio, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per iscritto con un preavviso di quattro settimane o di esigere una riduzione del premio.

Art. 8 Cura degli animali

Gli animali assicurati devono essere trattati, nutriti, custoditi e curati secondo la legislazione in vigore.

Art. 9 Disposizioni in caso di sinistro

In caso di sinistro, lo stipulante è tenuto a informare Epona presso la sua sede sociale di Losanna e a seguire scrupolosamente le disposizioni che figurano nelle condizioni complementari parte integrante del contratto.

Art. 10 Morte di un animale assicurato per rischio decesso

L'abbattimento di un animale assicurato per il rischio decesso deve essere autorizzato da Epona. In caso di estrema urgenza, l'abbattimento può essere ordinato da un medico-veterinario curante o interpellato per un animale la cui morte in seguito a un evento assicurato sarebbe inevitabile e a breve termine. Se queste disposizioni non vengono rispettate, non vien versata alcuna indennità. L'abbattimento di un animale per ragioni economiche o personali non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di decesso o di abbattimento, Epona ha il diritto di commissionare un'autopsia a un veterinario diplomato di sua scelta. In tale caso, la carcassa deve restare a sua disposizione.

In caso di disaccordo sulla descrizione veterinaria di un sinistro, il caso sarà sottoposto al veterinario di fiducia di Epona, rispettivamente a una delle facoltà di veterinaria in Svizzera.

Se le disposizioni qui menzionate non vengono rispettate, Epona ha il diritto di rifiutare tutte le indennità o di ridurle del danno che non avrebbe subito se fossero state rispettate.

Art. 11 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro per il quale è dovuta un'indennità, le parti possono disdire il contratto: Epona al più tardi al momento del versamento dell'indennità, lo stipulante al massimo quattordici giorni dopo aver preso conoscenza del versamento. Il contratto si estingue quattordici giorni dopo la ricezione della disdetta.

Il saldo del premio resta acquisito a Epona se lo stipulante disdice il contratto nel corso dell'anno che segue la stipulazione o in seguito alla fine del rischio per il

quale Epona era stata chiamata a versare prestazioni.

Art. 12 Responsabilità di terzi e altre prestazioni assicurative

Le pretese dello stipulante nei confronti di terzi in ragione della loro responsabilità civile passano a Epona fino a concorrenza dell'indennità versata. Lo stipulante è tenuto a fornire immediatamente le prove e le informazioni necessarie, ed è responsabile degli atti e delle omissioni che potrebbero compromettere il diritto di rivalsa di Epona. Lo stipulante è altresì tenuto a informare immediatamente Epona delle prestazioni accordate da altre società o compagnie d'assicurazioni.

Art. 13 Pretese fraudolente a una indennità d'assicurazione

Epona non è vincolata dal contratto nei confronti dell'avente diritto se quest'ultimo, allo scopo di indurre Epona in errore, dissimula o dichiara in modo inesatto fatti che avrebbero escluso o ridotto l'obbligo di Epona.

Art. 14 Esclusioni

I danni causati dalla guerra diretta o indiretta con o senza dichiarazione di guerra, dal terrorismo o da atti terroristici, da mezzi atomici nucleari e dall'ingegneria genetica, da terremoti o inondazioni, da maltrattamenti o mancanza di cure nei confronti dell'animale assicurato, da atti di nemici stranieri, da atti di guerra civile e da rivoluzioni sono esclusi dall'assicurazione.

Art. 15 Diritto di recesso ordinario (art. 35a LCA)

Lo stipulante può disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo alla scadenza o alla fine di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.

Art. 16 Reticenza precontrattuale

Se, al momento della stipulazione del contratto, lo stipulante aveva omesso di notificare o notificato in modo inesatto un fatto importante di cui era a conoscenza o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza e in merito al quale era stato interpellato per iscritto, Epona ha il diritto di disdire il contratto. Il diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che Epona è venuta a conoscenza della reticenza.

In caso di disdetta, l'obbligo di versare le prestazioni si conclude anche per sinistri già verificatisi quando il fatto oggetto della reticenza ha influenzato la sopravvenienza o la portata del sinistro. Se prestazioni sono già state erogate, Epona può chiederne il rimborso.

Epona ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto di Epona a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

Art. 17 Forma di comunicazione

Le comunicazioni tra lo stipulante ed Epona possono tenersi per iscritto o in un'altra forma che consenta di produrne la prova tramite un testo.

Art. 18 Disposizioni finali

In caso di procedura giudiziaria, Epona riconosce come foro la sua sede sociale, come pure il domicilio svizzero dello stipulante. Le pretese che Epona ha rifiutato e che non sono state oggetto di un'azione giudiziaria o di un procedimento nei cinque anni successivi al sinistro si estinguono.

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

In caso di divergenza sull'interpretazione o la traduzione del presente documento, fa stato il testo originale francese.